

INTRODUZIONE

La “scoperta” del mondo dell’immateriale ha lentamente provocato, prima nell’ordinamento economico e poi nell’ordinamento giuridico, una vera e propria rivoluzione che ha determinato degli effetti di notevole rilievo. La valutazione degli *intangible assets* rappresenta oggi un tema ampiamente dibattuto, reso attuale dal sempre più elevato numero di transazioni, nonché dalle normative agevolative a beneficio di coloro che su tali *assets* realizzano cospicui investimenti (*Patent Box*).

Al fine di comprenderne più puntualmente il valore, si è reputato necessario fare una ricostruzione di quelli che sono i principali beni immateriali in uso nella realtà fattuale. Già dalla fine degli anni Ottanta, la Scuola di Diritto Industriale in capo al compianto Professor Vittorio Menesini ha sviluppato studi e svolto ricerche tese a dimostrare la prevalenza del valore dei beni immateriali su quelli materiali principalmente nel campo economico, e quindi, *de relato*, anche in campo giuridico, con un impatto rilevante su tanti istituti giuridici che evidentemente costruiti e pensati da chi aveva in mente solo i beni materialmente intesi, sono stati gradatamente modificati ed adeguati alla nuova prospettiva. Storicamente, la prima conseguenza rilevante è arrivata sul fronte dei segni distintivi, dove, con l’esplosione dei c.d. marchi notori, soprattutto nel campo della moda, i beni immateriali, costituiti appunto dai marchi, hanno via via superato il valore delle consistenze materiali, quali stabilimenti, materie prime, ecc. Ciò è tanto vero che, già nel 1992, il legislatore interveniva in maniera decisa, eliminando dal trasferimento del marchio l’atavico obbligo di trasferire, insieme ad esso, l’azienda o un ramo di essa. Insomma, nei primi anni Novanta anche il legislatore percepiva l’autonomia giuridica e la

forza economica dei beni immateriali e segnatamente quella del marchio. Parallelamente, percorsi simili sono stati fatti per i brevetti per invenzione, i *software* e i diritti d'autore, che sempre più hanno assunto un ruolo decisivo per il loro carattere di immaterialità e quindi di trasferibilità con utilizzo multiplo, che costituisce il presupposto anche del valore aggiunto economico ad essi riconosciuto.

Ma l'idea dell'immaterialità si è via via fatta strada, raggiungendo ambiti sino a qualche anno fa impensabili, come ad esempio il valore prima economico e poi giuridico delle prestazioni sportive. Il lavoro che segue si è in effetti nell'ultima parte concentrato proprio sulla valorizzazione nell'ambito della contabilità delle imprese sportive e in particolare di quelle calcistiche, dei singolari beni immateriali costituiti dal valore dei calciatori e degli effetti contabili che si determinano in relazione all'andamento delle prestazioni e quindi dal valore di acquisto e di cessione degli atleti. L'obiettivo del lavoro è quello di affrontare alcuni temi problematici inerenti alla contabilità dei beni immateriali, fornendo delle riflessioni dottrinarie, ma anche volendo dare delle possibili soluzioni ad aspetti ancora aperti. È evidente che non vi è nessun intento esaustivo nell'approccio ai tanti e diversi problemi relativi alla disciplina contabile dei beni immateriali, ma l'obiettivo è quello di affrontare alcune questioni che da tempo la dottrina ha aperto e prospettare, dove possibile, delle indicazioni di metodo.

Appare indubbio che la pandemia e il ricco dibattito sui vaccini e sui relativi brevetti, con o senza licenze obbligatorie, è l'ultimo attualissimo stimolo ad entrare in queste tematiche, per l'enorme impatto che esse possono avere sulla contabilità e quindi sulla determinazione del patrimonio delle imprese.

Capitolo 1

COME SI RAPPRESENTANO IN BILANCIO LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOMMARIO: 1. Fonti e disciplina generale dell'istituto. – 2. L'ammortamento. – 3. Svalutazione e rivalutazione.

1. Fonti e disciplina generale dell'istituto

L'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali¹ è disciplinata nel nostro ordinamento dall'art. 2424 c.c., che individua il contenuto dello stato patrimoniale quale elemento che, insieme al conto economico, al rendiconto finanziario, e alla nota integrativa, è richiesto per la redazione del bilancio di esercizio da parte delle imprese².

¹ Secondo L'OIC 24, § 4, le immobilizzazioni immateriali sono *attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità*. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Tali benefici «includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività immateriale da parte della società».

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- oneri pluriennali;
- beni immateriali;
- avviamento;
- immobilizzazioni immateriali in corso e acconti;
- altre immobilizzazioni immateriali.

² Art. 2423, c. 1, c.c.

La corretta rappresentazione dell'iscrizione a bilancio delle immobilizzazioni è altresì stabilita dall'OIC – Organismo Italiano di Contabilità – nella sua funzione di enucleazione dei principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile, il quale ha prodotto il Principio OIC 24, al fine di stabilire le condizioni e la tipologia di immobilizzazioni immateriali da considerare ai fini dell'iscrizione in bilancio.

Concorrono altresì a stabilire la corretta esposizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali, le disposizioni dell'OIC 11 in materia di *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio* e gli Standard dell'*International Accounting Standard Committee*, di cui, in particolare, l'IAS 38 *Intangible Assets*, che contiene la prassi internazionale avuto riguardo ai requisiti e ai criteri per il riconoscimento e la misurazione richiesti per l'iscrizione dei beni immateriali in bilancio³.

Le immobilizzazioni sono beni di consumo durevoli che fanno parte dell'organizzazione permanente delle imprese e che vengono utilizzati come strumenti di produzione del reddito nella gestione tipica dell'impresa. Essi non sono destinati alla vendita o alla trasformazione, pertanto vengono iscritti nella voce delle Immobilizzazioni di cui al c. 1, lett. B), quali valori economici dell'impresa che hanno un'utilità ripetuta nel tempo, ossia che non esauriscono la loro utilità per l'impresa in un singolo esercizio⁴.

³ Si fa preliminarmente presente che la trattazione che segue toccherà solo marginalmente la disciplina internazionale, i cui risvolti e le cui implicazioni in ogni settore di applicazione richiederebbero lo sviluppo di una monografia appositamente dedicata.

⁴ Tra le immobilizzazioni immateriali troviamo l'avviamento, che può essere definito il valore di un'azienda, la sua capacità di produrre redditi nel tempo. Le spese pubblicitarie possono essere considerate un altro tipo di immobilizzazione immateriale. Esse vengono realizzate per incrementare le vendite dei beni o servizi aziendali, per cui sono a tutti gli effetti un investimento con utilità pluriennale. Lo stesso dicasi delle spese per ricerca e sviluppo, ma anche per i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, per i brevetti industriali, per i costi di impianto e di ampliamento, per le licenze. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale solo se hanno le caratteristiche sopra descritte e si riferiscono a costi sostenuti che non esauriscono la propria utilità nell'arco di un solo esercizio e manifestano una

L'art. 2424-bis c.c. definisce al c. 1 le immobilizzazioni quali «[...] elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente [...]» dalle aziende.

Le immobilizzazioni si distinguono in tre categorie: immateriali, materiali, e finanziarie⁵.

Le immobilizzazioni immateriali sono dunque specie del più ampio genere delle immobilizzazioni, le quali sono costituite da attività che contribuiscono al processo produttivo dell'impresa, la cui utilità non si esaurisce in un solo esercizio, e da costi che possono essere differiti nel tempo poiché generano benefici lungo un arco temporale di più esercizi: gli oneri pluriennali⁶.

capacità di produrre benefici economici futuri. Inoltre, deve trattarsi di costi che possono essere identificati distintamente ed attendibilmente quantificati. Esse possono essere:

- realizzate internamente;
- acquisite a titolo di proprietà;
- acquisite a titolo di godimento.

Non è invece consentita la capitalizzazione di beni immateriali acquisiti a titolo gratuito. Valutare l'utilità pluriennale che può derivare da tali costi, nonché l'entità della stessa, non è tuttavia semplice.

Inoltre, per alcuni costi sono previsti dei limiti massimi per la loro ripartizione temporale. L'iscrivibilità di un bene immateriale o di un costo pluriennale è innanzitutto subordinata all'accertamento dell'utilità futura, compito demandato, oltreché agli amministratori, anche agli organi di controllo come il collegio sindacale. È il caso dell'avviamento, dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, caratterizzati da un'aleatorietà maggiore rispetto, ad esempio, ai marchi, brevetti, concessioni o licenze.

⁵ Art. 2424, c. 1, c.c.

⁶ «Gli oneri pluriennali sono semplicemente dei costi (non si sostanziano in veri e propri beni) che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti. Gli oneri pluriennali hanno caratteristiche più difficili da determinare, con riferimento alla loro utilità ripetuta, rispetto ai beni immateriali veri e propri. I beni immateriali sono invece (veri e propri) beni (non monetari), individualmente identificabili, rappresentati generalmente da diritti giuridicamente tutelati (o tutelabili). Essi sono separabili (cioè possono essere venduti, dati in licenza o in affitto, o scambiati), oppure, anche se non trasferibili, derivano da diritti contrattuali o da altri diritti legali.», L. GAIANI, *Beni immateriali e oneri pluriennali: dal bilancio d'esercizio alla dichiarazione dei redditi*, in *Fisco*, 2017, 27, p. 2627, *Dig. on-line*, in *Leggi D'Ita-*

Le immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte alla lett. B), voce I dello schema obbligatorio di Stato Patrimoniale redatto ai sensi dell'art. 2424 c.c.

Tale voce suddivide le immobilizzazioni immateriali in: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo⁷; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre.

Tuttavia, il codice civile non definisce compiutamente le singole categorie di immobilizzazioni immateriali, a tale scopo vengono in aiuto le definizioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità ed i principi contabili internazionali dell'*International Accounting Standard Committee*. In particolare, nella redazione del bilancio d'esercizio hanno trovato applicazione numerose novità per l'iscrizione e l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a seguito della revisione delle regole contabili operata dal d.lgs. n. 139/2015 e recepita dal Principio OIC 24 del dicembre 2016, rubricato "*Immobilizzazioni Immateriali*", il quale definisce le immobilizzazioni immateriali come le attività caratterizzate da assenza di tangibilità, costituite da costi effettivamente sostenuti, ed aventi un'utilità pluriennale, ossia che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo⁸, bensì manifestano benefici economici nell'arco di più esercizi (c.d. "*fattori a fertilità ripetuta*"⁹) sotto forma di ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, risparmi di costo, o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività immateriale da parte della società.

lia; G.M. CONTI-P. COSTANZO-F. NOVATI-M. PRIORI, *Bilancio e reddito d'impresa*, Milano, 2005, p. 239.

⁷ Il d.lgs. n. 139/2015 ha eliminato la possibilità di capitalizzare la ricerca di base, intendendosi per tale un'indagine originale e pianificata, intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte di utilità generica alla società; i costi sono normalmente precedenti a quelli sostenuti per l'identificazione e lo sviluppo dello specifico prodotto/processo.

⁸ Principio contabile OIC 24, § 9.

⁹ R. FIUME, *Ragioneria generale*, Torino, 2013, p. 208 ss.; F. CAPALBO-M. SORRENTINO, *Introduzione alla contabilità economico-patrimoniale*, Napoli, 2014, p. 15.

Il Principio contabile OIC 24 è stato elaborato nella sua nuova edizione 2016 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

In particolare ed in sintesi, il nuovo Principio:

- ha definito l'ambito degli oneri pluriennali;
- ha eliminato i costi di ricerca e pubblicità;
- ha fornito una nuova definizione e rilevazione dei beni immateriali;
- ha ridefinito l'ammortamento dell'avviamento;
- ha riclassificato i costi accessori su finanziamenti alla luce del nuovo metodo di valutazione del costo ammortizzato.

Il principio è stato revisionato nella sua struttura, distinguendo una parte a carattere generale, da una parte più specifica trattata in appendice al principio stesso¹⁰.

Secondo la definizione fornita dal Principio contabile internazionale IAS 38, possiedono caratteristiche di attività immateriali o “*Intangible assets*”, le «attività non monetarie identificabili come prive di consistenza fisica» in ragione della loro *separabilità* (quale idoneità a formare oggetto di autonoma disposizione patrimoniale), assoggettate al controllo dall'impresa in ragione di un'attività svolta in passato, (che sia ad es. il risultato di un acquisto o di una creazione), i cui costi possono essere determinati attendibilmente, e dalle quali si attendono futuri benefici economici (liquidità o costi futuri ridotti) misurabili attendibilmente¹¹. Ai fini della loro iscrizione in bilancio non rileva la loro provenienza, infatti, potranno essere iscritti sia beni direttamente prodotti dall'azienda (c.d. produzione in economia o costo di acquisizione interna), sia i beni acquistati da un fornitore a titolo oneroso, in ragione del costo diretto di acquisto e dei costi accessori; ed esclusi, avuto riguardo ai diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i corrispettivi aggiuntivi commisurati all'effettivo volume di produzione o vendita realizzati.

¹⁰ F. CIOVATI, *Rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali secondo il nuovo OIC 24*, in *Fisco*, 2018, 26, p. 2558.

¹¹ IAS 38, § 8-21 (aggiornato al Reg. UE n. 2019/2075 del 29 novembre 2019).

Per la rilevazione e la valutazione iniziale delle immobilizzazioni immateriali, l'art. 2426, c. 2, n. 1 stabilisce che esse sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto debbono essere computati anche gli oneri accessori al netto degli sconti commerciali ottenuti. Il costo di produzione è costituito da tutti i costi direttamente imputabili al prodotto: ciò comprende tutti i costi diretti, nonché i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile alla immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. A questi possono essere aggiunti, con i medesimi criteri, gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Quindi l'immobilizzazione immateriale acquisita a titolo gratuito non è capitalizzabile per mancato sostenimento del costo di acquisto e in ragione dell'impossibile individuazione di elementi valutativi attendibili per la misurazione del costo¹². Nel caso dunque si ricevessero, ad esempio, diritti di sfruttamento a titolo gratuito, il valore di utilizzo di tali diritti non potrebbe essere indicato tra le attività del bilancio, né sarebbe possibile la capitalizzazione del costo presunto in contropartita di un provento straordinario, come capita quando viene acquisita a titolo gratuito un'immobilizzazione materiale¹³. Tuttavia, il divieto di iscrizione non sussiste nel caso delle immobilizzazioni immateriali che possono essere capitalizzate a valori di mercato anche se l'acquisto è a titolo gratuito.

Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, le immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 *Debiti*, più gli oneri accessori.

Nel caso in cui la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, questa disposizione dovrà essere applicata retroattivamente; in caso contrario, dovrà essere applicata prospetticamente.

¹² Principio OIC 24, § 53.

¹³ CLA CONSULTING (a cura di) C. LUGANO E ASSOCIATI, *Le immobilizzazioni immateriali*, 2017, p. 11.

I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello Stato Patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all'epoca e che pertanto non ne avevano consentito la capitalizzazione, tuttavia, qualora tutte le condizioni necessarie per la capitalizzazione fossero soddisfatte, i costi sostenuti posteriormente potranno essere iscritti e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale.

2. L'ammortamento

Ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 2, il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui *“utilizzazione è limitata nel tempo”* – concetto che il Principio contabile OIC 24 pone in equivalenza con la nozione di *“vita utile”* dei beni –, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Tale sistematicità evita che gli ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza, anziché essere effettuati in conformità di piani. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.

Il processo sistematico di ammortamento è definito dal Piano di Ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. Il Principio contabile OIC 24 non prevede inderogabilmente l'utilizzo di piani ad aliquota costante, fondato sull'ipotesi che l'utilità dell'immobilizzazione immateriale si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile, bensì consente a che il processo sistematico sia parametrato ad altre variabili, essendo in talune circostanze più coerente con il principio della prudenza l'utilizzo di piani di ammortamento a quote decrescenti, ovvero l'ammortizzazione secondo il metodo per unità di prodotto, quando questo sia in grado di fornire una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile.

Le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

Non sono invece ammessi metodi di ammortamento a quote crescenti o dove le quote sono commisurate ai ricavi o ai risultati di esercizio della società.

Gli ammortamenti, come pure eventuali svalutazioni delle immobilizzazioni, devono essere portati in deduzione direttamente dai valori originari delle immobilizzazioni immateriali a cui si riferiscono, ed esplicitati nella nota integrativa.

Oltre al riferimento generale alla residua possibilità di utilizzazione, valido per tutte le immobilizzazioni¹⁴, il legislatore, all'art. 2426, c. 1, n. 5, ha indicato un periodo massimo di 5 anni per l'ammortamento di alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali gli oneri pluriennali "B.I.1 costi d'impianto e ampliamento", e "B.I.2 costi di sviluppo", consentendo di ammortizzare in un periodo più lungo nei soli casi in cui si giustifichi un'utilità protratta a tale maggior periodo.

A seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 139/2015, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, il Principio contabile OIC 24 ha precisato che ai sensi del novellato art. 2426, c. 1, n. 6, c.c., l'ammortamento dell'avviamento deve essere determinato effettuando una stima attendibile della vita utile, e solo qualora essa non sia attendibilmente stimabile possa procedersi all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di 10 anni¹⁵. Per quanto riguarda i beni immateriali, il § 71 dell'OIC 24 chiarisce che, nel silenzio della legge, non sia consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale del brevetto¹⁶. In ogni caso, la stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni.

¹⁴ Principio OIC 24, § 64, «Il valore residuo di un bene si presume pari a zero, a meno che: – vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile; o – sia dimostrabile l'esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo che permetta di effettuare una stima attendibile del valore realizzabile dall'alienazione dell'attività immateriale al termine della vita utile [...]. Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero».

¹⁵ F. CIOVATI, *op. cit.*

¹⁶ Principio OIC 24, § A.5 «Le somme una tantum erogate per l'acquisizione di brevetti in licenza d'uso sono capitalizzabili. Pertanto, il corrispettivo erogato una

Un altro intervento del d.lgs. n. 139/2015, ha riguardato l'eliminazione della capitalizzazione degli oneri accessori sui finanziamenti, grazie all'introduzione del criterio del costo ammortizzato¹⁷.

L'OIC 19 rivisto nel 2016 ha infatti previsto che i costi accessori su finanziamenti (spese di istruttoria, perizia, oneri notarili, imposta sostitutiva, ecc.) relativi a debiti valutati al costo ammortizzato sono inclusi nel calcolo del suddetto costo e dunque sono inizialmente rilevati a riduzione della passività finanziaria. Successivamente, l'importo delle spese accessorie viene imputato in conto economico ad integrazione degli interessi passivi nominali pagati, al fine di rappresentare l'interesse effettivo, avendo come contropartita il debito verso il finanziatore¹⁸.

3. Svalutazione e rivalutazione

Per quanto riguarda le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, la Società, valutata a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore, ed accertata la loro sussistenza, procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua la svalutazione¹⁹. L'art. 2426, c. 1, n. 3, c.c. stabilisce che, qualora l'immobilizzazione alla data di chiusura del bilancio risulti durevolmente di valore inferiore a quello di bilancio, la stessa

tantum [...] è iscritto tra i beni immateriali ed ammortizzato lungo tutta la durata legale del brevetto».

¹⁷La nuova versione dell'art. 2426, n. 8, c.c. recita infatti: «i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo». Il n. 1 del medesimo articolo dispone: «le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile».

¹⁸«Fino al bilancio del 2015, l'OIC 24 stabiliva invece che i costi in questione erano rilevati all'attivo, tra le altre immobilizzazioni immateriali, ed ammortizzati per la durata del finanziamento». F. CIOVATI, *op. cit.*

¹⁹Principio OIC 24, § 78.

deve essere iscritta a tale minor valore; questo minor valore non potrà essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata²⁰.

È bene evidenziare che la norma civilistica non specifica a quale valore occorre fare riferimento per procedere con la “svalutazione”. I principi contabili hanno affrontato questo aspetto: l'OIC n. 9 *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali* ha chiarito che la perdita durevole di valore di un'immobilizzazione è la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile inferiore al suo valore netto contabile.

Il valore recuperabile dell'immobilizzazione è costituito dal maggiore tra il suo valore d'uso e il suo *fair value*²¹. In base all'OIC n. 9, si definisce valore d'uso «*il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa*», e *fair value* «*il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione*»²².

²⁰ «Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.», ultimo capoverso, art. 2426, c. 1, n. 3, c.c.

²¹ «[...] il *fair value* è divenuto parola chiave nei principi contabili internazionali (*International Accounting Standards, IAS*), e rappresenta oggi un vero e proprio pilastro (integrativo o addirittura alternativo al principio del costo storico) della valutazione di attività e passività da inserire nei bilanci delle imprese, tanto a fini del rendiconto ad azionisti e potenziali investitori, che a fini di controllo preventivo e successivo delle autorità di regolazione e supervisione dei mercati. Secondo il paragrafo 32 degli *IAS*, recepito dagli organismi comunitari e successivamente dall'Organismo Italiano di Contabilità (→ *OIC*), il *fair value* è formalmente definito come “il corrispettivo al quale un'attività può essere ceduta o una passività può essere trasferita in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili”. Non si tratta necessariamente di un prezzo di mercato, anche se, laddove un prezzo negoziato su mercati ufficiali esista, esso deve essere comunque preso come base della valutazione.», F. PRESSACCO, *Dizionario di Economia e Finanza*, Roma, 2012.

²² A titolo esemplificativo, costituisce *fair value* di un'attività il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo, mentre se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per una data attività, il *fair value* si determina in base alle migliori informazioni disponibili per stabilire l'ammontare che la società potrebbe

Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la Società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni. L'iscrizione delle perdite durevoli di valore è prevista nella voce B.10), lett. c) del conto economico (art. 2425, c. 1, c.c.), fra le “*altre svalutazioni delle immobilizzazioni*”.

Per quanto riguarda i ripristini di valore, a seguito delle novelle apportate dal d.lgs. n. 139/2015, questi devono essere iscritti nella voce A.5) del conto economico di cui all'art. 2425 c.c., fra gli “*altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio*”²³. L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 3, c.c. e sugli oneri pluriennali previsti dal n. 5 dell'art. 2426 c.c.²⁴.

ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno dello stesso settore industriale. Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al *fair value* sono sottratti i costi di vendita. (Determinazione del *Fair Value*, Principio OIC 9, § 21).

²³ Principio OIC 9, § 29; Principio OIC 12; Principio OIC 29.

²⁴ «*Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata è stato previsto il raggruppamento delle voci relative all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali e delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni in un'unica voce denominata “ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni”.* Per le società che redigono il bilancio delle micro imprese valgono le stesse semplificazioni.» CLA CONSULTING (a cura di) C. LUGANO E ASSOCIATI, *op. cit.*, p. 11.

Capitolo 2

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI BENI IMMATERIALI

SOMMARIO: 1. I beni immateriali: caratteristiche, classificazione e rilevazione in bilancio. – 2. L’iscrizione a bilancio dei segni distintivi: ditta, marchio e insegna. – 2.1. La ditta. – 2.2. Il marchio. – 2.3. L’insegna. – 2.4. Iscrizione in bilancio dei brevetti.

1. I beni immateriali: caratteristiche, classificazione e rilevazione in bilancio

Senza addentrarci in trattazioni dottrinali che esulano dall’argomento oggetto della presente trattazione, è utile riassumere i concetti fondamentali sulla natura dei beni immateriali. Essi possono essere brevemente definiti come quelle entità diverse dalle cose, utili all’uomo e suscettibili di aprire conflitti di interesse regolabili dal diritto¹.

Sono beni immateriali il brevetto per invenzioni industriali, il quale permette di fabbricare e vendere in esclusiva un determinato prodotto; il marchio di fabbrica o di commercio, il quale contrassegna il prodotto e lo valorizza agli occhi del consumatore; nonché la creazione o l’esecuzione artistica che è oggetto del diritto d’autore. Possono altresì essere considerati beni immateriali i crediti che procurino al titolare una prestazione del debitore che non implichi cose materiali e consistenti in un servizio: infatti, nei bilanci delle società sportive calcisti-

¹ V. ROPPO, *Diritto Privato*, Torino, 2014, p. 83 ss.